



Decreto Rettorale **n. 280 (35696)**
del **25/02/2020**

Oggetto: Bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno per l'A.A. 2019/2020 -

Il Rettore decreta quanto segue:

- presso l'Università degli Studi di Firenze è indetta la selezione per l'ammissione ai Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno per l'A.A. 2019/2020, secondo quanto indicato nel bando in allegato;
- i posti messi a bando sono **400** così distribuiti:
 - Scuola dell'Infanzia n. 100 posti
 - Scuola Primaria n. 100 posti
 - Scuola Secondaria di primo grado n. 100 posti
 - Scuola Secondaria di secondo grado n. 100 posti
- l'iscrizione si chiude inderogabilmente alle **ore 23:59** del giorno **25 marzo 2020**;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni, secondo le modalità previste dal D.L.gs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.

I seguenti n. 3 allegati sono parte integrante del decreto:

- 1) presupposti giuridici;
- 2) bando di selezione;
- 3) informativa sulla privacy.

IL RETTORE
f.to Prof. Luigi Dei



ALL. 1) PRESUPPOSTI GIURIDICIDI

D.R. rep. n. 280 Prot. n. 35696 del 25/02/2020

- VISTA la Legge 2 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n.104 recante "Legge-Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti alle persone handicappate";
- VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", e, in particolare, l'articolo 400, comma 8;
- VISTO il Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, rubricato "Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rubricato "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, contenente "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e in particolare l'art. 5, comma 5;
- VISTO il Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22, che integra il citato DM 39/1998 con l'inserimento, tra i titoli di accesso all'insegnamento nella scuola secondaria, delle classi delle lauree specialistiche di cui al decreto ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", così come modificato dal Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5;
- VISTO il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n.249, "Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della Legge 27 dicembre 2007 n. 244" e, in particolare, l'articolo 13, concernente i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- VISTA la Legge 8 ottobre 2010 n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico", e in particolare l'art. 5 comma 4;
- VISTO il Decreto Ministeriale 4 aprile 2011 n. 139, recante "Attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, regolamento concernente: "formazione iniziale degli insegnanti";
- VISTO il Decreto Ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento";
- VISTO il Decreto Ministeriale 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di



- sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249";
- VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" e in particolare l'art.15, comma 3bis;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, rubricato "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
- VISTO il Decreto Ministeriale 1 dicembre 2016, n. 948, recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del DM 10 settembre 2010, n. 249" e successive modificazioni, che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'A.A. 2016/17;
- VISTO il Decreto Ministeriale 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016;
- VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e, in particolare l'articolo 5, l'articolo 17, comma 2, lett.d), e l'articolo 22, comma 2;
- VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. 207006) del 30/11/2018;
- VISTO il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, recante "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del MIUR 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni";
- VISTO il "Regolamento Didattico di Ateneo", emanato con Decreto Rettorale n. 332 (prot. 54322) del 21 marzo 2019;
- VISTA la nota del MIUR 7 novembre 2019, prot. 34823, avente per oggetto "Avvio percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I° e II° grado per l'A.A. 2019/2020 – Indicazioni operative – V° Ciclo";
- VISTA la nota della Scuola di Studi umanistici e della formazione del 26 novembre 2019, prot. 219287 che, in risposta alla nota MIUR sopra richiamata, acquisito il parere del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI), propone per l'A.A. 2019/20, l'attivazione dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni nella misura di 400 posti complessivi, così distribuiti: scuola dell'infanzia (100 posti), scuola primaria (100 posti), scuola secondaria di I grado (100 posti) e scuola secondaria di II grado (100 posti);
- VISTO il Decreto Ministeriale 12 febbraio 2020, n. 95, recante "Attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno scolastico TFA 2019/2020" con il quale sono individuate le date del test preselettivo per l'accesso ai corsi e l'Università degli Studi di Firenze viene autorizzata ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni della scuola dell'infanzia (100 posti), della scuola primaria (100 posti), della scuola secondaria di I grado (100 posti) e della scuola secondaria di II grado (100 posti);
- VISTO il Manifesto degli Studi dell'Università degli Studi di Firenze per l'A.A. 2019/2020;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
SERVIZI ALLA
DIDATTICA

ALL. 2)

BANDO DI SELEZIONE PER L'AMMISSIONE AI

Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno

D.R. Rep. n. 280 Prot. n. 35696 del 25/02/2020

**SCADENZA: 25 marzo 2020
(entro le ore 23:59)**

V° CICLO

ANNO ACCADEMICO 2019/2020



INDICE

Art. 1 – Selezione e posti	pag. 3
Art. 2 – Requisiti di accesso	pag. 3
Art. 3 – Domanda di partecipazione	pag. 4
Art. 4 – Candidati con certificazione di invalidità, di disabilità o con diagnosi DSA	pag. 5
Art. 5 – Esclusione dalla selezione	pag. 6
Art. 6 – Commissione esaminatrice	pag. 6
Art. 7 – Calendario delle prove e modalità di accesso alla prova	pag. 7
Art. 8 – Cause di annullamento della prova	pag. 8
Art. 9 – Prove di accesso e soglia di punteggio minimo	pag. 9
Art. 10 – Titoli valutabili	pag. 10
Art. 11 – Graduatorie	pag. 10
Art. 12 – Immatricolazione dei candidati vincitori	pag. 11
Art. 13 – Quota di iscrizione	pag. 12
Art. 14 – Soprannumerari	pag. 12
Art. 15 - Obblighi in tema di sicurezza	pag. 12
Art. 16 – Responsabile del procedimento	pag. 12
Art. 17 – Trattamento dei dati personali	pag. 12
Art. 18 – Pubblicità	pag. 13
Art. 19 – Disposizioni finali	pag. 13

Art. 1 – SELEZIONE E POSTI

1. È indetto presso questo Ateneo il concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione ai **Corsi di Formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità**, per l'A.A. 2019/2020, nell'ambito del complessivo numero di posti definiti in **400 posti** dal D.M. n. 95 del 12 febbraio 2020 - Allegato A e così suddivisi per ciascun ordine di scuola:

✓ Scuola dell'infanzia	n. 100 posti
✓ Scuola Primaria	n. 100 posti
✓ Scuola Secondaria di primo grado	n. 100 posti
✓ Scuola Secondaria di secondo grado	n. 100 posti

Art. 2 - REQUISITI DI ACCESSO

1. Ai sensi del D.M. n. 92 dell'8 febbraio 2019, articolo 3, comma 1, sono ammessi a partecipare ai **corsi di formazione sul sostegno** di cui all'articolo 1 del presente Bando, i candidati in possesso di uno dei **seguenti titoli**:

a. **Per la scuola dell'infanzia e primaria**:

a.1. **titolo di abilitazione all'insegnamento** conseguito presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

oppure

a.2. **diploma magistrale**, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro **l'anno scolastico 2001/2002**;

b. **Per la scuola secondaria di primo e secondo grado**:

b.1. Ai sensi dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 59/2017, è richiesto il possesso dell'**abilitazione specifica sulla classe di concorso** oppure il **possesso congiunto di**:

- **laurea magistrale o a ciclo unico**, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado;
- **24 crediti formativi universitari o accademici**, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

b.2. Per i posti di **insegnante tecnico-pratico**, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 92/2019, i requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul

sostegno banditi **successivamente all'anno scolastico 2024/2025**. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.

b.3 Sono altresì **ammessi con riserva** coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la scadenza per la presentazione delle domande di cui al successivo articolo 3 del presente Bando.

2. **I requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di cui al successivo articolo 3 del presente Bando.**
3. La frequenza dei percorsi di formazione di cui al presente bando è incompatibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del D.M. n. 249 del 10/9/2010, con l'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca e con qualsiasi altro corso che dia diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente organizzato.

Art. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. I candidati devono compilare la domanda di partecipazione alla selezione **solo ed esclusivamente on line** collegandosi **all'applicativo TURUL** all'indirizzo <https://ammissioni.unifi.it>. Il servizio sarà attivo dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando **fino alle ore 23:59 del 25 marzo 2020**. Oltre tale scadenza il collegamento verrà disattivato e **non sarà più possibile compilare la domanda né iscriversi o partecipare alla prova. Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati nel presente comma.**
2. Per accedere all'applicativo TURUL i candidati attualmente o precedentemente iscritti a corsi dell'Ateneo fiorentino utilizzano le credenziali dei servizi online di cui già dispongono. I candidati che non fossero in possesso di tali credenziali devono preliminarmente registrarsi per accedere al sistema.
3. Effettuato l'accesso all'applicativo, i candidati devono selezionare il **concorso** relativo **all'ordine di grado di Scuola** di loro interesse nella sezione "*i tuoi concorsi*" e prendere visione di quanto riportato nella sezione "Informazioni dalla segreteria", dove è disponibile il **modulo in pdf compilabile per l'autocertificazione dei requisiti di accesso**, che dovrà essere **obbligatoriamente** allegato alla domanda online tramite upload su TURUL, e le istruzioni per la corretta compilazione della domanda.
4. Al termine della procedura di compilazione della domanda, il sistema consente di **stampare il bollettino di euro 100,00** quale contributo dovuto per le spese di partecipazione alla selezione. Il pagamento può essere effettuato secondo le modalità che sono proposte dall'applicativo informatico. Il versamento può essere effettuato anche tramite carta di credito.
5. **Il pagamento del contributo di euro 100,00** dovrà essere effettuato **entro le ore 23:59 del 25 marzo 2020**. Il pagamento del contributo entro i termini è condizione necessaria per il perfezionamento dell'iscrizione. **I candidati saranno considerati regolarmente iscritti e quindi ammessi alla prova solo dopo aver effettuato il pagamento di detto contributo di euro 100.**
6. **Per nessun motivo potrà essere richiesto il rimborso del contributo versato per la**

- partecipazione alla prova, anche in ipotesi di mancata partecipazione alla prova.
7. I candidati sono invitati a consultare lo stato della propria domanda di partecipazione alla prova sull'applicativo TURUL (<https://ammissioni.unifi.it>) verificando, dopo aver effettuato l'accesso, nella sezione "i tuoi concorsi", che l'iscrizione sia andata a buon fine e che il pagamento risulti acquisito. **Eventuali informazioni sulle procedure o anomalie tecniche vanno richieste e/o segnalate tempestivamente tramite il servizio "richiedi assistenza" di TURUL attivo fino alle ore 17:00 di lunedì 23 marzo 2020.**
 8. Con la compilazione della domanda online mediante le proprie credenziali di accesso il candidato rende **autocertificazione dei requisiti di accesso, dei titoli posseduti e autocertificazione del servizio di insegnamento sul sostegno** ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Nel caso in cui le **dichiarazioni presentate dall'interessato risultino false o mendaci**, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), l'interessato **decadrà automaticamente dalla procedura selettiva e da ogni beneficio eventualmente maturato.**
 9. I candidati possono concorrere, qualora ne abbiano i titoli, per più gradi di scuola. In tale caso devono presentare **distinte domande e relativa documentazione per ognuna di esse**, incluso il versamento del contributo previsto di euro 100, per ogni domanda presentata, di cui al precedente comma 5.
 10. **I titoli valutabili** ai sensi del successivo art. 10 non devono essere presentati nella domanda di partecipazione ma saranno presentati successivamente **esclusivamente dai candidati che abbiano superato il test preliminare e siano ammessi alla prova scritta**, tramite l'applicativo TURUL (<https://ammissioni.unifi.it>) attivo **dalle ore 9:00 di giovedì 9 aprile 2020** (dopo la pubblicazione dell'elenco degli ammessi alle prove scritte) **fino alle ore 23:59 di martedì 14 aprile 2020. Non saranno presi in considerazione i titoli pervenuti fuori da detto periodo o con modalità diverse di quelle riportate nel presente comma.**

Art. 4 – CANDIDATI CON CERTIFICAZIONE DI INVALIDITÀ, DI DISABILITÀ O CON DIAGNOSI DSA

1. I candidati con **certificato di invalidità o con certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992**, possono beneficiare di appositi **ausili o misure compensative in relazione** alla tipologia di invalidità o disabilità certificata, nonché di un **tempo aggiuntivo non eccedente il 50%** in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova. La certificazione deve essere rilasciata al candidato dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto.
2. Ai candidati con **diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 170/2010**, in applicazione a quanto previsto dalle "*linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento*" allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, è concesso un **tempo aggiuntivo** pari a un **massimo del 30%** in più rispetto a quello definito per la prova. In caso di particolare gravità certificata del DSA, al fine di garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse, è concesso l'utilizzo dei seguenti **strumenti compensativi**: *calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall'Ateneo.* **Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone e altri strumenti simili.**

La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di **3 anni**, oppure in

epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita, da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale.

3. La richiesta deve essere effettuata nell'apposita sezione della pagina <https://ammissioni.unifi.it>, indicando la tipologia di invalidità, di disabilità o la diagnosi di DSA e l'ausilio necessario richiesto per lo svolgimento della prova. Alla richiesta dovrà essere allegata in un **unico file pdf, pena la mancata concessione dei benefici, idonea certificazione** in originale o in copia autenticata in carta semplice che attesti il riconoscimento della invalidità, della disabilità o del DSA da parte delle Autorità preposte, nonché copia di un **documento di identità in corso di validità**.
4. Il **mancato invio della documentazione** o **l'invio di documentazione non conforme** ai criteri indicati o **l'invio con modalità diverse** rispetto a quanto previsto nel precedente comma 3, comporterà per il candidato lo svolgimento della prova senza la fruizione degli ausili richiesti.
5. I candidati con invalidità, con disabilità o con diagnosi di DSA **residenti in Paesi esteri**, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di invalidità, di disabilità o di DSA **rilasciata nel paese di residenza**, accompagnata da una **traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese**. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accerteranno che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, di disabilità o di DSA riconosciuta dalla normativa italiana.
6. I candidati con invalidità uguale o superiore all'80% sono esonerati dal test preliminare, ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis della legge n. 104/1992. Agli stessi ai fini della formazione della graduatoria finale e per non creare pregiudizio verrà assegnato il massimo del punteggio.

Art. 5 – ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE

1. L'esclusione per i motivi di cui al presente bando è disposta, in qualunque momento della procedura, con decreto motivato del Rettore, che verrà notificato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Per esigenze connesse all'organizzazione del lavoro e in ossequio ai principi di tempestività, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, il controllo sulle domande di partecipazione relativo al possesso dei requisiti di accesso e al rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande stesse, verrà effettuato dopo l'espletamento del test preliminare, sulle sole domande dei concorrenti ammessi alla prova scritta. Pertanto, a seguito di tale controllo, potranno risultare esclusi dall'ammissione alla prova scritta i candidati che abbiano conseguito nel test preliminare un punteggio utile ai sensi dell'art. 9 del presente bando.

Art. 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La commissione esaminatrice è nominata con Decreto del Rettore ed è composta da professori e ricercatori universitari con specifiche competenze nei settori scientifico disciplinari oggetto del bando. I nominativi saranno resi noti mediante pubblicazione su TURUL (<https://ammissioni.unifi.it>) e sulla pagina web dedicata al Sostegno (<https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9876.html>).

2. Alla commissione è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della prova.

Art.7 – CALENDARIO DELLE PROVE E MODALITA' DI ACCESSO ALLA PROVA

1. Le prove, in relazione al percorso scelto, si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Scuola dell'infanzia			
Test preliminare	2 aprile 2020	convocazione dei candidati	ore 8:15
		chiusura delle porte	ore 9:30
		Avvio della prova	ore 10:00
Prova scritta	12 maggio 2020	convocazione dei candidati	ore 8:00
		Chiusura delle porte e avvio della prova	ore 9:00
Prova orale	dall'8 giugno 2020	Il calendario definitivo verrà pubblicato su TURUL (https://ammissioni.unifi.it) e sulla pagina web dedicata al Sostegno (https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9876.html)	

Scuola primaria			
Test preliminare	2 aprile 2020	convocazione dei candidati	ore 14:15
		chiusura delle porte	ore 15:30
		Avvio della prova	ore 16:00
Prova scritta	12 maggio 2020	convocazione dei candidati	ore 11:00
		Chiusura delle porte e avvio della prova	ore 12:00
Prova orale	dall'8 giugno 2020	Il calendario definitivo verrà pubblicato su TURUL (https://ammissioni.unifi.it) e sulla pagina web dedicata al Sostegno (https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9876.html)	

Scuola secondaria di primo grado			
Test preliminare	3 aprile 2020	convocazione dei candidati	ore 8:15
		chiusura delle porte	ore 9:30
		Avvio della prova	ore 10:00
Prova scritta	12 maggio 2020	convocazione dei candidati	ore 14:00
		Chiusura delle porte e avvio della prova	ore 15:00
Prova orale	dall'8 giugno 2020	Il calendario definitivo verrà pubblicato su TURUL (https://ammissioni.unifi.it) e sulla pagina web dedicata al Sostegno (https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9876.html)	

Scuola secondaria di secondo grado			
Test preliminare	3 aprile 2020	convocazione dei candidati	ore 14:15
		chiusura delle porte	ore 15:30
		Avvio della prova	ore 16:00
Prova scritta	12 maggio 2020	convocazione dei candidati	ore 17:00
		Chiusura delle porte e avvio della prova	ore 18:00
Prova orale	dall'8 giugno 2020	Il calendario definitivo verrà pubblicato su TURUL (https://ammissioni.unifi.it) e sulla pagina web dedicata al Sostegno (https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9876.html)	

2. La **sede, l'orario di convocazione e l'elenco degli ammessi** a ciascuna prova, così come qualsiasi altra informazione ad esse relative, saranno resi pubblici sull'applicativo TURUL (<https://ammissioni.unifi.it>) e sulla pagina web dedicata al Sostegno (<https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9876.html>) secondo il seguente calendario:

Ordine di scuola	Pubblicazione esiti Test preliminare e elenco Ammessi Prova scritta	Pubblicazione valutazione titoli degli ammessi alla prova scritta	Pubblicazione esiti Prova scritta e elenco Ammessi Prova orale
Scuola dell'infanzia	8 aprile 2020	5 maggio 2020	29 maggio 2020
Scuola primaria	8 aprile 2020	5 maggio 2020	29 maggio 2020
Scuola secondaria di primo grado	8 aprile 2020	5 maggio 2020	29 maggio 2020
Scuola secondaria di secondo grado	8 aprile 2020	5 maggio 2020	29 maggio 2020

La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non saranno inviate comunicazioni personali ai singoli candidati.

3. Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi nelle sedi e negli orari che verranno pubblicati sull'applicativo TURUL (<https://ammissioni.unifi.it>) e sulla pagina web dedicata al Sostegno (<https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9876.html>), per le operazioni di identificazione, pena l'esclusione, muniti di un **documento di identità valido** (preferibilmente quello indicato nella domanda di partecipazione). **I candidati sprovvisti di documento di identificazione non saranno ammessi a sostenere la prova.**
4. I candidati **extra Unione Europea** dovranno presentarsi muniti, pena l'esclusione, del passaporto con lo specifico visto d'ingresso per "studio" e del permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall'ente preposto attestante l'avvenuto deposito della richiesta di permesso.
5. I candidati che per qualsiasi motivo non si presentino a sostenere la prova saranno considerati rinunciatari alla stessa.

Art.8 – CAUSE DI ANNULLAMENTO DELLA PROVA

1. **Sono cause di annullamento della prova:**

- lo svolgimento della prova in un'aula d'esame diversa da quella nei cui elenchi d'aula il candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla commissione esaminatrice e di tanto sia dato atto a verbale;
 - l'introduzione nonché l'utilizzo in aula, da parte del candidato, di *telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam* o di altra strumentazione similare (fatti salvi i supporti necessari per i soggetti di cui all'articolo 4 del presente Bando), nonché di manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
 - l'apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della Commissione;
 - l'interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati.
2. L'annullamento della prova è disposto dalla Commissione e **non verrà determinato il punteggio della prova annullata.**

Art. 9 – PROVE DI ACCESSO E SOGLIA DI PUNTEGGIO MINIMO

1. TEST PRELIMINARE

- 1.a. Il test ha la durata di **due ore** ed è costituito da **60 (sessanta) quesiti** formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare la sola corretta. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana.
- 1.b. Il test è valutato in **trentesimi** secondo i seguenti criteri:
- **0,5 punti** per ogni risposta esatta;
 - **0 punti** per ogni risposta omessa o errata.
- 1.c. Per il **superamento del test preliminare non è richiesto un punteggio minimo**, ma sono ammessi alla prova scritta un **numero massimo di candidati pari al doppio dei posti disponibili** per ciascun grado di scuola. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.

2. PROVA SCRITTA

- 2.a. La prova scritta ha la durata di **1 ora** e consiste nella **stesura di un testo argomentativo** in risposta a quesiti sui seguenti argomenti:
- ✓ competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola;
 - ✓ competenze su empatia e intelligenza emotiva riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d'animo e sentimenti nell'alunno; aiuto all'alunno per un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;
 - ✓ competenze su creatività e pensiero divergente, riferite cioè al generare strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale-linguistico e logico-matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;
 - ✓ competenze organizzative in riferimento all'organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l'autonomia scolastica: il Piano dell'Offerta Formativa, l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie; compito e ruolo delle famiglie".
- 2.b. La valutazione della prova scritta è espressa in **trentesimi**.
- 2.c. La **prova scritta** si intende superata qualora il candidato abbia riportato un punteggio di almeno **21 punti su 30**.

3. PROVA ORALE

- 3.a. Per essere ammesso alla **prova orale il candidato deve aver riportato nella prova scritta** punteggio di almeno **21 punti su 30**.
- 3.b. La prova orale avrà per oggetto i contenuti della prova scritta e verterà inoltre su aspetti motivazionali individuali.



3.c. La valutazione della prova orale è espressa in **trentesimi**.

3.d. La **prova orale** si intende superata quando il candidato abbia riportato un punteggio di almeno **21 punti su 30**.

Art. 10 – TITOLI VALUTABILI

- 1 Ai fini della compilazione della **graduatoria finale** degli ammessi ai corsi oggetto del presente Bando, **solo i candidati ammessi alla prova scritta** per ciascun ordine di scuola, dovranno dichiarare i titoli posseduti alla data del **25 marzo 2020**, data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità e i tempi indicati **nell'articolo 3, comma 10, del presente Bando. Non saranno presi in considerazione i titoli pervenuti con modalità diverse o dopo il termine di scadenza indicato nel detto articolo.**
- 2 Per la valutazione dei titoli il **punteggio massimo ad essi attribuibile è pari a 10 punti complessivi ed è ripartito nel modo seguente:**

1. TITOLI PROFESSIONALI (fino ad un massimo di punti 5)

- Servizio di insegnamento sul sostegno prestato nelle istituzioni del sistema scolastico nazionale, statali e paritarie, nel **grado di scuola** per il quale si intende conseguire la specializzazione alle attività di sostegno:
 - da 180 a 360 giorni: punti 1
 - da 361 a 540 giorni: punti 1,5
 - da 541 a 720 giorni: punti 2
 - da 721 giorni e oltre: punti 3;
- Servizio di insegnamento sul sostegno prestato nelle istituzioni del sistema scolastico nazionale, statali e paritarie, **nel grado di scuola diverso** da quello per il quale si intende conseguire la specializzazione alle attività di sostegno:
 - da 180 a 360 giorni: punti 0,5
 - da 361 a 540 giorni: punti 1
 - da 541 a 720 giorni: punti 1,5
 - da 721 giorni e oltre: punti 2;

2. TITOLI CULTURALI (fino ad un massimo di punti 5)

- a) Dottorato di ricerca nel SSD M-PED/03: punti 2;
- b) Dottorato di ricerca nei SSD M-PED/01; M-PED/02; M-PED/04 e in tutti quelli relativi ai settori M-PSI: punti 1 per ciascun dottorato;
- c) Altri titoli di studio di almeno 60 cfu inerenti ai contenuti disciplinari dei SSD sopra riportati: punti 0,5 per ciascun titolo;
- d) Abilitazioni all'insegnamento ulteriori a quella eventualmente dichiarata quale requisito di accesso al concorso: punti 1 per ciascuna abilitazione.

Art. 11 - GRADUATORIE

1. La graduatoria per ciascun ordine e grado di Scuola degli ammessi al Corso di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità è formata sommando rispettivamente il punteggio conseguito nel **test preliminare**, il punteggio della **prova**

scritta, il punteggio della **prova orale** e il punteggio attribuito all'esito della **valutazione dei titoli**. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità, oppure in caso di parità di punteggio tra candidati che non abbiano svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

2. In caso di collocamento in posizione utile in graduatoria in più ordini di scuola, il candidato deve optare per l'iscrizione a un solo corso.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.M. 92/2019 *"nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili. A tal fine, preso atto che la valutazione dei titoli di cui all'articolo 6, comma 8 del D.M. "sostegno" 30.09.11 è demandata alle autonome scelte delle sedi, gli atenei provvedono a rivalutare i titoli dei soggetti di cui al presente comma in conformità ai propri bandi"*.
4. Le graduatorie per ciascun ordine e grado di Scuola saranno pubblicate **entro venerdì 26 giugno 2020** su TURUL (<https://ammissioni.unifi.it>) e sulla pagina web dedicata al Sostegno (<https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9876.html>). Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
5. I candidati vincitori dovranno procedere all'immatricolazione **entro le ore 13:00 di giovedì 9 luglio 2020** secondo le modalità descritte nel successivo articolo 12 del presente bando. Scaduto detto termine gli interessati che non avranno proceduto con l'immatricolazione saranno considerati **rinunciatori** con conseguente perdita del posto e di qualsiasi diritto all'iscrizione.
6. I termini per la copertura degli eventuali posti rimasti vacanti saranno resi noti mediante pubblicazione su TURUL (<https://ammissioni.unifi.it>).
7. **Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.**
8. Le **lezioni**, per ciascun ordine di scuola, avranno inizio **sabato 18 luglio 2020 e termine nel mese di maggio 2021**. Il **calendario** delle lezioni, le **sedi** e ogni altra informazione saranno pubblicati nella pagina web di Ateneo sui Corsi di specializzazione per il sostegno alla pagina <https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9876.html> entro **giovedì 9 luglio 2020**.

Art. 12 – IMMATRICOLAZIONE DEI CANDIDATI VINCITORI

1. I vincitori dei posti di cui all'articolo 1 del presente bando, **devono collegarsi a TURUL** (<https://ammissioni.unifi.it>) e immatricolarsi, seguendo le istruzioni ivi pubblicate, entro le **ore 13:00 di giovedì 9 luglio 2020**.
2. I vincitori dei posti sono considerati **regolarmente iscritti solo dopo il pagamento della prima rata della tassa di iscrizione di € 1.250,00**, salvo i casi di esonero di cui al successivo art. 13, comma 2. Il pagamento può essere effettuato secondo le modalità che sono proposte dall'applicativo informatico. Il **pagamento della prima rata** deve essere effettuato a **pena di esclusione** entro le **ore 13:00 di giovedì 9 luglio 2020**.
3. La mancata presentazione della domanda di immatricolazione e del pagamento della prima rata nei termini e nei modi sopra indicati comporta la **decadenza dal diritto all'iscrizione al Corso di Specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'A.A. 2019/2020**.



Art. 13 – QUOTA DI ISCRIZIONE

1. L'importo della quota di iscrizione al corso è di **€ 2.500,00** e deve essere versato **in due rate di pari importo**:
 - la prima rata entro la data di scadenza delle iscrizioni (**ore 13:00 di giovedì 9 luglio 2020**);
 - la seconda rata entro **venerdì 4 settembre 2020**. Tale versamento, se effettuato dopo la data di scadenza, sarà assoggettato all'indennità di mora come da Manifesto degli Studi A.A. 2019/2020. Il mancato pagamento della seconda rata e della mora eventualmente maturata non consentirà allo studente di essere ammesso a sostenere le prove intermedie né la prova finale.
2. Sono **esonerati dalla tassa di iscrizione** gli studenti con documentata disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%. Sono altresì esonerati dalla tassa di iscrizione i figli dei titolari di pensione di inabilità ai sensi della Legge 30 marzo 1971 n. 118, art. 30. La richiesta di esonero deve essere presentata con la domanda di iscrizione.

Art. 14 - SOPRANNUMERARI

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. 92 del 8 febbraio 2019 sono ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:
 - a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
 - b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
 - c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
2. Per la domanda di iscrizione ed i conseguenti termini e modalità di versamento della quota di iscrizione si rinvia ad un avviso che sarà pubblicato su TURUL (<https://ammissioni.unifi.it>) e sulla pagina web dedicata al Sostegno (<https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9876.html>).

Art. 15 - OBBLIGHI IN TEMA DI SICUREZZA

1. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni gli iscritti ai corsi oggetto del presente Bando, **prima dell'avvio del tirocinio**, devono obbligatoriamente effettuare il **corso di formazione on-line sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** e superare il relativo test finale.
2. Tutte le informazioni in materia saranno rese disponibili nelle pagine web di Ateneo sui Corsi di specializzazione per il Sostegno alla pagina <https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9876.html>.

Art. 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Orfeo, Dirigente dell'Area dei Servizi alla Didattica.

Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell'Università in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali.
2. L'informativa in materia è disponibile alla pagina



https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf.

Art. 18 - PUBBLICITÀ

1. Il presente Decreto è pubblicato in data odierna presso l'albo di Ateneo, ed è consultabile su TURUL (<https://ammissioni.unifi.it>) e sulla pagina web dedicata al Sostegno (<https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9876.html>). Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge.

Art. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si fa rinvio alla normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
2. Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano al concorso indetto con il presente Decreto in caso di mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.

Firenze, **25 febbraio 2020**

IL RETTORE
f.to Prof. Luigi Dei



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

INFORMATIVA SELEZIONI

Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l'ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento.

Gentile interessato,
desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d'ora in avanti GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.

Ai sensi dell'art.13 del GDPR, pertanto, dobbiamo informarla che:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell'Area Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail: privacy@adm.unifi.it.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA: nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR l'Università degli Studi di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti al momento dell'iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente in materia.

In particolare i dati da lei forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive (titoli, curriculum) e dell'assenza di cause ostative alla partecipazione (dati giudiziari);
- b) accertamento disabilità cronica o temporanea dell'interessato per eventuale utilizzo di agevolazioni durante le prove concorsuali;
- c) accertamento eventuali condanne penali per detenuti che intendono partecipare a selezioni per accedere a corsi a numero chiuso;
- d) finalità di ricerca statistica o scientifica o per individuare azioni volte al miglioramento dei servizi didattici su dati aggregati o anonimi, senza possibilità di identificare l'utente.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell'Università degli Studi di Firenze, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare.

L'Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall'Università degli Studi di Firenze avviene su server ubicati all'interno dell'Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR.

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'UE.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI:

I dati personali inerenti l'anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.

I restanti dati raccolti (tracce e prove concorsuali) saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente o dal Regolamento di Ateneo su Massimario di scarto.

DIRITTI DELL'INTERESSATO:

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all'Università degli Studi di Firenze, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all'art.18 del GDPR.

la S.V. ha altresì il diritto:

- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI:

Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail privacy@adm.unifi.it.

RECLAMO

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art.77 del GDPR.

OBBLIGATORIETA' O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI:

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alle lettera a) e c) è obbligatorio per permettere lo svolgimento delle prove selettive.

Il conferimento dei dati personali anche sensibili per la finalità di cui alla lettera b) è facoltativo. Nel caso però la S.V. si rifiuti di conferire i propri dati personali, l'Amministrazione non potrà garantire le agevolazioni previste per legge durante le prove concorsuali.

Il trattamento di cui alla lettera d), avvenendo su dati aggregati o anonimi, non prevede l'applicazione del GDPR.